

CAMERA DEI DEPUTATI N. **XXXX**

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati SARRACINO, SCHLEIN, BRAGA, AMENDOLA, ASCANI, BAKKALI, BONAFE’, BOLDRINI, CARE’, CASU, CIANI, CUPERLO, CURTI, D’ALFONSO, DE LUCA, DE MARIA, DI BIASE, FASSINO, FERRARI, FORATTINI, FORNARO, FURFARO, GHIO, GNASSI, GRAZIANO, GRIBAUDO, GUERRA, GUERINI, LACARRA, LAI, LAUS, MALAVASI, MANZI, MARINO, MARINO, MEROLA, ORFINI, PANDOLFO, PELUFFO, PORTA, PRESTIPINO, PROVENZANO, QUARTAPELLE, RICCIARDI TONI, ROGGIANI, ROMEO, ROSSI, SCARPA, SCOTTO, SERRACCHIANI, SIMIANI, STEFANAZZI, STUMPO, TABACCI, VACCARI, VIGGIANO.

Presentata il

Modifiche alla legge 12 settembre 2025, n. 131 in materia di classificazioni dei comuni montani, delega al Governo per il riordino delle agevolazioni e rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

La presente proposta di legge interviene sulla disciplina introdotta dall’articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131, recante “Disposizioni per il riconoscimento e

la promozione delle zone montane”, che ha definito una nuova classificazione dei comuni montani.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 2 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione dei comuni classificabili come montani sulla base di parametri riconducibili esclusivamente all'altimetria e alla pendenza del territorio, ai fini dell'accesso alle misure previste dalla stessa legge n. 131 del 2025 e, più in generale, agli interventi previsti dalla normativa di settore e dalle disposizioni regionali.

Nella prima proposta presentata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie in sede di Conferenza unificata il 18 dicembre 2025, il numero dei comuni classificati come montani risultava ridotto a 2.844 rispetto agli oltre 4.000 precedentemente inclusi nella classificazione vigente. Tale proposta ha suscitato diffuse osservazioni da parte delle autonomie territoriali e delle forze politiche di opposizione, che hanno evidenziato il rischio di una significativa penalizzazione per numerosi territori, in particolare per i comuni dell'arco appenninico.

A seguito del confronto istituzionale sviluppatosi con gli enti territoriali, nella seduta della Conferenza unificata del 5 febbraio 2026 è stata presentata una nuova proposta di classificazione che, attraverso la revisione dei criteri applicati, ha ampliato il numero dei comuni montani a 3.715.

Nonostante tale revisione, permangono rilevanti criticità. Numerosi sindaci e amministrazioni locali interessati dalla riclassificazione hanno manifestato preoccupazione per un impianto ritenuto eccessivamente rigido e assolutamente inadeguato a rappresentare le specifiche condizioni di marginalità geografica, socioeconomica e infrastrutturale che caratterizzano molti territori montani. È stato inoltre evidenziato come i nuovi criteri possano incidere negativamente sull'efficacia delle politiche pubbliche destinate a sostenere tali aree.

In tale contesto, il Partito Democratico ha espresso una posizione critica nei confronti della riforma, evidenziando che l'esclusione di circa settecento comuni dall'accesso alle misure agevolative previste dalla legge n. 131 del 2025 e dalla normativa di settore rischia di compromettere la capacità dei quasi 700 comuni rimasti esclusi dal nuovo elenco di garantire servizi pubblici essenziali e di sostenere percorsi di sviluppo economico e coesione sociale. È stata altresì segnalata l'insufficiente valorizzazione del contributo degli enti locali nella definizione dei nuovi criteri classificatori.

Le criticità emerse trovano ulteriore riscontro nel contenzioso amministrativo sviluppatosi successivamente all'approvazione - nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026 e la

conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2026 - della delibera motivata di autorizzazione a adottare il DPCM previsto dall'art. 2 della legge 131/2025. Numerosi comuni, singolarmente o in forma associata, hanno promosso ricorsi dinanzi ai competenti Tribunali amministrativi regionali, contestando la legittimità dei criteri adottati e chiedendo l'annullamento degli atti che ne hanno determinato l'esclusione dalla categoria dei comuni montani.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge introduce modifiche alla legge n. 131 del 2025.

In particolare, l'articolo 1 sostituisce l'attuale disciplina dell'articolo 2 prevedendo un nuovo elenco dei comuni montani che conferma i 4.061 comuni inclusi nella precedente classificazione e vi aggiunge i nuovi individuati in attuazione dei nuovi parametri stabiliti dalla legge Calderoli. Viene implicitamente soppresso il comma 2 al fine di consentire a tutti i comuni classificati come montani di poter accedere ai benefici della legge 131/2025, e i commi 3, 4, e 5 e 6. Quest'ultimi, in particolare, prevedevano una delega al Governo concernente il riordino delle agevolazioni in favore dei comuni montani. Infine l'articolo 2 prevede il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, destinando le relative risorse esclusivamente agli interventi di competenza delle regioni e degli enti

locali, con l'obiettivo di ripristinare le disponibilità finanziarie ridotte per effetto del finanziamento a copertura delle misure agevolative introdotte dalla legge 131/2025.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

1. L'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131 è sostituito dal seguente:

Art. 2

(Elenco dei comuni montani)

“1. I comuni montani sono elencati nell'allegato A alla presente legge.”

Conseguentemente:

a) le parole “nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “nei comuni indicati nell'elenco di cui all'articolo 2”

b) le parole “nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “nei comuni indicati nell'elenco di cui all'articolo 2”

c) le parole “nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “nei comuni indicati nell'elenco di cui all'articolo 2”

d) All'articolo 33, il comma 2 è soppresso

Art. 2

1. Dopo l'articolo 4 della legge 12 settembre 2025, n. 131 è aggiunto il seguente:

4-bis

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1. A decorrere dal 2027 la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è incrementato di 100 milioni di euro annui per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 4 comma 1, lettera a).

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato